

PROC. n. 58-2/22

SENT. n. 163/2023

REP. n. 176/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio, composto dai Sig.ri Magistrati:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
dott. Marco Genna	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 57-2 del ruolo generale
dell' anno 2022 vertente

TRA

del liquidatore p.t. , in persona
, con sede in

(C.F.), rappresentata difesa -
giusta procura speciale in calce al ricorso - dagli

■ elettivamente domiciliata

RICORRENTE

E

RESISTENTI - NON COSTITUITI

OGGETTO: Omologa accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 48
e 57 CCII.

Motivi in fatto e in diritto

Visto il ricorso ex art. 48 comma 4 CCII presentato il 17.01.2023 (pubblicato nel registro delle imprese il 20.01.2023) da

, con il quale è stata domandata l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti concluso con . e l'omologa ex art. 63 CCII dell'accordo di ristrutturazione con Agenzia delle Entrate Riscossione anche nell'ipotesi di mancata adesione o rifiuto di aderire alla proposta di transazione fiscale e previdenziale avanzata;

esaminata la documentazione allegata;

rilevato che è decorso il termine di cui all'art. 48 comma 4 primo periodo CCII e che non sono state presentate opposizioni da creditori o da altri soggetti interessati;

ritenuto pertanto non necessario procedere all'audizione della sola ricorrente e alla conseguente fissazione di udienza;

ritenuto sussistere il presupposto soggettivo richiesto per l'accesso alla procedura ex artt. 57 ss. CCII, rivestendo la ricorrente, in liquidazione dalla fine del 2018, la qualità di imprenditore commerciale, esercente l'attività di sviluppo della tecnologia Rfid (Radio Frequency Identification) nel settore sanitario, e non presentando la stessa i requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;

rilevato quanto al presupposto oggettivo che: (i) la ricorrente ha dedotto di essere inattiva da sette anni ed è, come detto, in liquidazione dal dicembre 2018; (ii) alla data di presentazione della domanda l'attivo patrimoniale è stimato in misura pari a Euro 1.550, mentre l'ammontare complessivo dei debiti scaduti è pari a Euro 923.895 al netto del compenso che il Tribunale dovrà liquidare al commissario giudiziale nominato a seguito della presentazione del ricorso ex artt. 40 e 4 CCII rinunciato; (iii) alc n dei creditor

e

) hanno nelle

more rinunciato ai loro crediti (di ammontare complessivo pari a Euro 57.331); (iv) la sostanziale incapacienza della ricorrente, gravata da una consistente esposizione debitoria, rende evidente l'impossibilità della stessa di adempiere con le proprie risorse all'adempimento delle obbligazioni scadute, tant'è che la proposta di ristrutturazione si fonda esclusivamente su finanza esterna; rilevato che la ricorrente ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con il suo principale creditore chirografario, (titolare di crediti pari a Euro 386.087), rappresentante circa il 42% dell'ammontare complessivo dei propri debiti, che verrà pagata nella misura di Euro 40.000 entro 14 giorni d spicata omologa da un soggetto terzo, , società correlata all'odierna ricorrente, la quale, a garanzia dell'impegno assunto, ha rilasciato un pagherò cambiario di pari importo senza scadenza a favore di La stessa provvederà al pagamento integrale dell'unico creditore estraneo (Camera di Commercio , che vanta un credito di Euro 1.845) entro 60 giorni dall'auspicata omologa; rilevato che la ricorrente ha nella stessa data del deposito dell'odierna domanda (17.01.2023) inviato ai competenti Uffici di cui all'art. 88 comma 3 CCII (Agenzia delle Entrate , Direzione Generale INPS e Agenzia delle Entrate - Riscossione) la proposta di transazione dei debiti fiscali e previdenziali (pari a complessivi Euro 294.958,45), unitamente alla documentazione di cui all'art. 57 e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 resa dal liquidatore p.t. che attesta come la documentazione trasmessa rappresenti integralmente e fedelmente la situazione dell'impresa con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Detta proposta prevede il pagamento all'omologazione dell'accordo della somma di Euro 60.000 (a fronte dell'ammontare complessivo dei debiti pari a Euro 294.958,45) da parte di , che, a garanzia dell'impegno assunto, ha effettuato un deposito fiduciario di pari importo presso il Notaio

rilevato di conseguenza che alla data di presentazione del ricorso ex art. 48 comma 4 CCII non era affatto decorso (anzi iniziava appena a decorrere) il termine di novanta giorni entro il quale deve intervenire l'adesione alla proposta di transazione dei crediti fiscali e previdenziali da parte dei direttori degli uffici indicati nell'art. 63 comma 2 CCII;

ritenuto pertanto che alla medesima data non si era perfezionato alcun accordo con gli Enti fiscali e previdenziali né si era realizzata la fattispecie di silenzio diniego sulla proposta di transazione avanzata dal debitore configurata dai commi 2 e 2bis dell'art. 63 CCII;

rilevato che, in continuità con la previgente disciplina (art. 182ter comma quinto l. fall.), il nuovo CCII prevede che il debitore possa proporre la transazione fiscale e contributiva, per il pagamento, anche parziale o dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e/o dei contributi amministrati dagli enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e relativi accessori, "nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61" (art. 63 comma 1), che la proposta di transazione debba essere depositata presso gli uffici indicati all'art. 68 comma 3 CCII (l'ufficio del competente agente della riscossione, l'ufficio fiscale e l'ufficio previdenziale territorialmente competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore) unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, dunque unitamente al piano, ai documenti di cui all'art. 39 ed alla relazione attestativa (art. 63 comma 2), e che l'adesione alla proposta sia espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio interessato (art. 63 comma 2);

rilevato che il comma 2bis dell'art. 63 prevede che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti

gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 comma 1 (60% dell'ammontare complessivo dei crediti) e 60 comma 1 (30%); e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione attestativa, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e previdenziali sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, di talché il positivo giudizio di *cram down* da parte del tribunale assurge ad assenso sostitutivo sia ai fini della conclusione dell'accordo transattivo sia ai fini del raggiungimento dei *quorum* previsti dagli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1;

ritenuto che dalla lettura coordinata degli artt. 48 comma 4, 57 e 63 commi 1, 2 e 2bis si evinca come la formulazione della proposta transattiva pertenga alla fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione e che la domanda di omologa di detti accordi possa essere presentata solo dopo che sia intervenuta l'adesione da parte dei competenti uffici alla proposta transattiva o sia stato manifestato dagli stessi uffici il diniego alla proposta o sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che i competenti uffici abbiano manifestato la loro volontà adesiva o non adesiva, potendo in questi ultimi due casi esplicarsi il giudizio di *cram down* da parte del tribunale. Giudizio che non può certamente essere effettuato quando è ancora pendente il termine entro il quale l'amministrazione fiscale e gli enti previdenziali devono esprimere la loro adesione o il loro diniego alla proposta, potendo verificarsi in tal caso un conflitto non risolubile tra antinomiche determinazioni. Si pensi all'ipotesi in cui il tribunale ritenga non conveniente la proposta transattiva e successivamente, ma nel termine di cui all'art. 63 comma 2 ultimo periodo CCII, gli uffici competenti aderiscano invece alla proposta. Invero, è proprio la fattispecie di formazione del silenzio rifiuto congegnata dai commi 2 e 2bis dell'art. 63 CCII ad imporre che il giudizio di *cram down* debba essere effettuato solo dopo il decorso di detto termine e che quindi alla data di deposito della domanda

di omologa tale termine debba essere interamente decorso, non potendo ipotizzarsi che si adisca il tribunale per ottenere una pronuncia che sostituisca un atto non ancora compiuto e che potrebbe ancora compiersi;

rilevato quindi che l'unico accordo di ristrutturazione concluso e del quale si può richiedere l'omologa, quello con

ha ad oggetto crediti di ammontare inferiore alla percentuale prevista dall'art. 57 comma 1 CCII;

ritenuto pertanto la domanda debba essere dichiarata inammissibile;

rilevato che con separato provvedimento si provvederà sull'istanza di fallimento della ricorrente avanzata da

iscritta al n. 770/2022 RG Prefall.;

visti gli artt. 48, 57 e 63 CCII,

DICHIARA inammissibile la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti depositata da

il 17.01.2023, pubblicata nel registro delle imprese il 20.01.2023.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione XIV Civile del Tribunale il 1/3/2023

Il giudice Estensore

Il presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

06 MAR 2023

Roma, il

Il Cancelliere per atto
Giuseppe Zito